



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE SVILUPPO E CULTURA

PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT, TURISMO, SVILUPPO LOCALE

**Regolamento Comunale per la
concessione del Patrocinio Comunale
ad eventi di particolare rilevanza
culturale, scientifica, educativa,
sportiva, economica, sociale e
celebrativa.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2016

INDICE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE A EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE, SCIENTIFICA,
EDUCATIVA, SPORTIVA, ECONOMICA, SOCIALE E CELEBRATIVA.**

ART. 1	FINALITÀ
ART. 2	DEFINIZIONE DI PATROCINIO
ART. 3	OGGETTO DEL PATROCINIO
ART. 4	BENEFICIARI
ART. 5	CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ART. 6	CONCESSIONE DEI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI
ART. 7	LIMITI ALLA CONCESSIONE DEI PATROCINI
ART. 8	AUTORIZZAZIONI
ART. 9	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 10	MODALITÀ DI RILASCIO DEL PATROCINIO
ART. 11	OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ART. 12	BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO
ART. 13	REVOCA DEL PATROCINIO
ART. 14	SANZIONI
ART. 15	NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITÀ

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e vengono stabilite le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Guspini.

ART. 2 DEFINIZIONE DI PATROCINIO

1. Il Patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale, l'Amministrazione Comunale, esprime la simbolica adesione e sostegno ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue qualità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Il Patrocinio esprime l'interesse per le iniziative, realizzate in tutto o in parte nel territorio comunale, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.

ART. 3 OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di patrocinio attività e iniziative che non abbiano finalità lucrative, in particolare:

- Attività e manifestazioni di carattere culturale quali manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca, pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, presentazioni di libri, iniziative di promozione artistica e culturale, iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali e al sostegno e alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle rievocazioni storiche;
- Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali. Di norma non potranno essere oggetto di patrocinio corsi, seminari o altre iniziative simili che abbiano contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale, specie quando le stesse prevedano il pagamento di quote di partecipazione a carico dei partecipanti.
- Attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, alla diffusione della cultura europea della cittadinanza, della cultura della pace e dei valori della solidarietà sociale;
- Attività e manifestazioni di carattere sportivo;
- Manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali.
- Attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico.
- Attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse.

ART. 4 BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari del Patrocinio:

- a) Associazioni, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) Altri organismi no profit;
- c) Soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art.6.

ART. 5 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune è approvata dal Sindaco, o proprio delegato, sentito l'Assessore di riferimento.
2. Il patrocinio comunale è concesso, a seguito di istruttoria svolta dal Settore nella cui sfera di competenza è riconducibile la tipologia dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio, alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
 - apportino un significativo contributo in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo e sportivo.
 - contribuiscano alla crescita e alla valorizzazione della Comunità locale, della relativa immagine, territorio e prodotti in campo nazionale ed internazionale;
 - siano coerenti con gli obiettivi, con le finalità istituzionali e con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta ovvero in caso di più iniziative, anche organizzate dal medesimo soggetto, è necessario inoltrare ex novo apposita e distinta richiesta di rilascio patrocinio.
4. La concessione del patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione comunale fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
5. Fatte salve le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali, la concessione del patrocinio non comporta, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente né comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune che l'organizzatore dell'iniziativa ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento, dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al servizio comunale di volta in volta competente.
6. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione.
7. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate interamente fuori dal territorio comunale quando le stesse siano di particolare valore morale o sociale o quando siano finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune di Guspini nel campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio assistenziale, dell'impegno civile e celebrativo, dello sviluppo economico e turistico o comunque in settori di interesse comunale.

ART. 6 CONCESSIONE DEI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. In deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli 3 e 4 l'Amministrazione Comunale, in presenza di situazioni eccezionali, può concedere il proprio patrocinio anche ad iniziative con profili commerciali e lucrativi solo quando le stesse risultino di particolare rilevanza per la comunità locale e siano comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. Potranno inoltre essere patrocinate iniziative con profili commerciali, che soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 5, i cui proventi siano devoluti, interamente o comunque in misura prevalente, a scopi benefici.

2. In tali casi, l'istanza di concessione del patrocinio dovrà contenere una relazione che illustri i vantaggi derivanti all'Amministrazione e alla comunità locale dall'associazione dell'immagine dell'ente all'iniziativa patrocinata e/o dia conto della destinazione a scopo benefico dei proventi connessi all'iniziativa.

ART. 7 LIMITI ALLA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico anche se includenti eventi socio-culturali e/o di spettacolo;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza di cui al precedente art. 6;
 - c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.
 - d) La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Guspini come pure la sussistenza di una situazione debitoria, possono costituire causa di diniego del patrocinio;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione.
2. E' onere dell'organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa.
3. La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di patrocinio devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali non siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta, devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.
 - b) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta il cui rilascio è rimesso alla valutazione di altri enti o degli uffici comunali di volta in volta competenti, devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione. In tale ipotesi, è onere del richiedente inoltrare contestualmente ai suddetti enti e uffici, secondo le modalità individuate per ciascun procedimento, autonoma/e e separata/e istanza/e di rilascio di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi.
2. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste rispetto ai termini sopra indicati non viene garantita la conclusione in tempo utile del procedimento di rilascio del patrocinio.
3. Le richieste dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Guspini e all'Assessore nel rispetto dei termini sopra indicati. Le stesse dovranno essere redatte in carta semplice sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito internet del Comune di Guspini.

4. Le istanze dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri in maniera esauriente l'iniziativa oggetto dell'istanza con indicazione del programma e delle relative modalità di svolgimento. La relazione dovrà evidenziare le finalità dell'iniziativa e dovrà descrivere l'impatto che la stessa può avere sulla comunità locale e in altri contesti. Qualora l'istanza abbia ad oggetto iniziative con profili commerciali o lucrativi, rientranti nei casi eccezionali di cui al precedente art.6, la relazione dovrà evidenziare i vantaggi per l'Amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale all'iniziativa e/o dovrà indicare la destinazione a scopi benefici dei proventi connessi all'iniziativa.
5. Le richieste dovranno essere firmate in originale dal legale rappresentante dell'ente o dell'Associazione o dal soggetto privato richiedente ovvero da un delegato il quale dovrà allegare apposita delega firmata e corredata dal documento di identità del delegante. Le richieste dovranno, in ogni caso, essere corredate dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente.
6. L'apposizione dello stemma del Comune di Guspini sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del patrocinio.
7. L'ufficio competente verifica la completezza dell'istanza e dei documenti allegati. Qualora si ritenga necessario, ai fini della valutazione dell'istanza, potranno essere richiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa. Se, anche a seguito di richiesta di integrazioni, l'istanza dovesse risultare incompleta la stessa verrà ritenuta inammissibile e pertanto verrà rigettata.
8. Non verranno concessi patrocini per iniziative concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

ART. 10 MODALITÀ DI RILASCIO DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco, o suo delegato, a seguito del completamento dell'istruttoria da parte del competente ufficio, esaminata la richiesta e riscontrata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, formalizza con specifico provvedimento la concessione del patrocinio.
2. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
3. Della concessione dei patrocini sarà data informazione pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 11 OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del Comune secondo le linee guida sull'utilizzo dello stesso disponibili sul sito istituzionale dell'Ente negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.

ART. 12 BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO

1. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in vigore, l'iniziativa patrocinata usufruisce dei benefici previsti dal D.Lgs 507/93 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Trovano applicazione gli eventuali ulteriori benefici previsti in altre disposizioni regolamentari comunali.

ART. 13 REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
2. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 SANZIONI

1. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i due anni successivi.
2. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di ogni altra disposizione antecedente contrastante con le disposizioni di cui al presente regolamento
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto Comunale e ad ogni altra norma, anche sopravvenuta in quanto in vigore.

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore come da disposizioni in materia.